

TRIBUNALE MILANO

29 GIUGNO 1995

PRESIDENTE EST.: CRIVELLI

IMPUTATO SGARBI

Ingiuria e diffamazione • Pena • Detenzione • Valutazione della personalità dell'imputato • Notorietà del cattivo carattere • Violenza verbale manifestata su mezzi di comunicazione di massa • Rilevanza.

Nella determinazione della pena per il reato di diffamazione al fine di valutare ex art. 133, comma 2, cod. pen., la capacità a delinquere dell'imputato può tenersi conto del fatto notorio della pendenza di numerosi processi per diffamazione a carico del medesimo, alcuni dei quali già conclusi con condanna a pena detentiva, per concludere che la capacità argomentativa e dialettica dell'imputato sfocia sovente in forme di incontrollata violenza verbale, particolarmente deprecabile perché attuata attraverso un mezzo di comunicazione di massa, con nocivi riflessi sulla pacifica convivenza sociale, basata sul reciproco rispetto e tolleranza dell'intera società civile.

Risarcimento del danno • Diffamazione • Lunghezza del processo • Responsabilità dell'imputato • Esigenza di immediata reintegrazione del patrimonio dell'offeso • funzione di dissuasione dal compimento di ulteriori reati.

La lunga durata (cinque anni) del procedimento penale per diffamazione, dovuta all'attività dilatoria dell'imputato e la funzione dissuasiva dal compimento di ulteriori reati collegata alla esecuzione forzata giustificano la concessione della provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della sentenza penale (nel caso di specie - risarcimento a L. 80 milioni).

In seguito ad atto di denuncia-querela presentato il 10 luglio 1990 alla Procura della Repubblica di Milano da Rossana Bossaglia, con riferimento all'articolo dal titolo « Concorsi burla all'università » pubblicato sul settimanale l'Europeo in data 12 maggio 1990, firmato da Vittorio Sgarbi, il Giudice per le indagini preliminari, con decreto 13 novembre 1991, disponeva il giudizio nei confronti dell'articolaista Sgarbi, imputato del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., 13 (aggravante di aver attribuito fatti determinati) e 21 legge n. 47/1948 per aver offeso la reputazione della Bossaglia, sia per il contenuto complessivo dell'articolo (accusando, tra l'altro, i membri della commissione d'esame di un concorso universitario all'insegnamento di Storia dell'arte moderna e contemporanea — al quale lo stesso Sgarbi aveva partecipato con esito negativo —, di diversi reati, tra cui quello di interesse privato in atti d'ufficio), sia in particolare per aver definito alcuni componenti della commissione esaminatrice, tra i quali la Bossaglia « miserabili personaggi », nonché nei confronti del direttore responsabile dell'Europeo », Vittorio Feltri, imputato del delitto di cui all'art. 57 cod. pen. in relazione all'art. 595 cod. pen., 13 e 21 legge n. 47/1948, per aver omesso il necessario controllo sul contenuto dell'articolo.

La persona offesa Rossana Bossaglia si costituiva parte civile nei confronti di entrambi gli imputati, rimasti contumaci. In seguito all'elezione dello Sgarbi a deputato al Parlamento, veniva richiesta l'autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati, a norma dell'art. 68 della Costituzione, mentre relativamente all'imputato Feltri, il cui giudizio veniva separato, la querela era rimessa, con accettazione della rimessione.

Nei confronti dello Sgarbi il dibattimento veniva proseguito all'udienza 22 settembre 1994, essendo venuta meno, per effetto della modifica all'art. 68 della Costituzione operata dalla legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3, la necessità dell'autorizzazione a procedere.

Dopo l'esposizione introduttiva del p.m., sono state ammesse le prove orali e, parzialmente quelle documentali dedotte dalle parti, permanendo la contumacia dell'imputato.

Sentita la parte civile Bossaglia, il p.m. chiedeva di contestare all'imputato, ex art. 520 cod. proc. pen., la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (art. 61, n. 10, cod. pen.).

Successivamente, la difesa presentava istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. ritenendo che nella Procura e nel Tribunale di Milano si fosse venuta a creare una situazione tale da non consentire un'attività processuale serena e da incidere sulla libera determinazione delle persone partecipanti al processo. Avendo la richiesta l'effetto di impedire la pronuncia della sentenza, pur non sospendendo il processo (art. 47 cod. proc. pen.), veniva completata l'istruttoria dibattimentale, con l'esame del teste Gavina, indicato dalla difesa. Si procedeva, quindi alla discussione finale, nella quale le parti formulavano le rispettive conclusioni, riportate a verbale ed il dibattimento era dichiarato chiuso.

L'istanza era rigettata con ordinanza 7 febbraio 1995-27 marzo 1995 della Corte di Cassazione, ed era, di conseguenza fissata la nuova udienza del 29 giugno 1995, alla quale l'imputato contumace, tramite il nuovo codifensore avv. Lupis, comunicava di esser impedito a comparire, essendo impegnato nei lavori parlamentari, e chiedendo che venisse differita.

La richiesta era respinta essendo l'udienza destinata unicamente alla lettura della sentenza, e non essendovi ulteriore spazio processuale perché l'imputato potesse rendere dichiarazioni, dopo la chiusura del dibattimento.

Dopo la lettura del dispositivo il difensore formulava, in relazione al rigetto della richiesta di rinvio, istanza di ricusazione nei confronti dei componenti del collegio giudicante.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'articolo pubblicato sull'« Europeo » del 12 maggio 1990, intitolato « concorsi burla all'università » e firmato da Vittorio Sgarbi, quale titolare della rubrica giornalistica « professione polemistista » ha, per quanto riguarda la querelante Rossana Bossaglia, indubbio contenuto diffamatorio.

Muovendo da una generale critica del sistema dei concorsi universitari, critica certamente lecita e per determinati aspetti perfino condivisibile, l'imputato, di professione « polemista », passa ad esaminare una sua vicenda personale, riguardante il fatto di esser stato « bocciato ad un concorso per cinque cattedre di storia d'arte moderna e contemporanea », e, sulla premessa che « ognuno dei commissari ha premiato non i meritevoli, ma i propri tutelati », dichiara di aver « deciso di denunciare alla Magistratura coloro che non mi hanno ritenuto idoneo ad insegnare nella « loro » università ».

« Per quale reato? » si chiede l'articolista « Mi sembra facile ipotizzarlo: interessi privati in atti d'ufficio », precisando che, « per quanto riguarda il concorso indicato da « Epoca », ossia il concorso a cinque cattedre di storia d'arte moderna e contemporanea, avrebbe denunciato cinque commissari, tra i quali figura il nome della Bossaglia, e che la denuncia « avrà l'effetto di non consentire a questi miserabili personaggi di giudicare nei prossimi concorsi ».

L'epiteto « miserabile personaggio » rivolto nominativamente alla Bossaglia con riferimento alla sua attività di commissaria d'esame nei concorsi universitari, non costituisce una semplice invettiva contro un sistema di scelta ritenuto clientelare, ma appare come un'espressione di per sé lesiva dell'altrui onorabilità finalizzata a colpire, davanti all'opinione dei lettori, la reputazione della persona offesa, alla quale viene, inoltre, attribuita una specifica attività delittuosa, consistente nell'interesse privato posto alla base della scelta dei candidati.

Così accertato l'aspetto oggettivo della diffamazione, va ricordato che, per il delitto in esame, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di usare espressioni offensive e nella consapevolezza, emergente dall'inequivocabile contenuto delle espressioni usate, come nel caso di specie, della loro potenzialità offensiva.

Circa la causa di non punibilità discendente dalla prova della verità dei fatti affermati dall'imputato, né dagli atti del concorso a cattedra universitaria prodotti dalla difesa, né dalle dichiarazioni della parte civile, emerge alcun preciso elemento che consenta di ritenere pienamente raggiunta la prova liberatoria che l'art. 596 cod. pen. ammette quando l'offesa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (interesse privato nella designazione dei vincitori del concorso), riguardi un pubblico ufficiale, qual è il componente della commissione esaminatrice, e che, comunque, deve considerarsi ammissibile, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 21 della Costituzione, nell'ambito del diritto di cronaca giornalistica, qualora risulti esistere un interesse sociale alla conoscenza della notizia, e sia rispettato il limite della continenza, intesa come moderazione del linguaggio e proporzione delle espressioni verbali utilizzate nell'esporre i fatti.

In particolare, appaiono plausibili le spiegazioni fornite dalla parte civile Bossaglia nel corso del suo esame relativamente ai criteri adottati, con giudizio unanime dei commissari, nella scelta dei candidati vincitori del concorso per Storia dell'arte contemporanea e Storia dell'arte, alla influenza della specializzazione settoriale dei prescelti, e, in definitiva, circa il fatto che la scelta discrezionale dei vincitori sia avvenuta correttamente, a favore dei maggiormente meritevoli anziché, come insinua l'imputato, dei « protetti » da ciascun commissario.

Neppure può ritenersi esistente la causa di non punibilità prevista dall'art. 599, comma 2, cod. pen. (provocazione) con riferimento all'articolo dal titolo « È uno spavaldo, anzi un ribaldo » a firma Rossana Bossaglia, perché, anche se si volesse prescindere dal fatto che l'espressione « ribaldo » non compare nel testo, il cui titolo non è riferibile all'articolista, ma alla redazione del giornale, e, per il resto, l'articolo è privo di espressioni ingiuriose, essendo, al contrario, lo Sgarbi definito come « ragazzo prodigio per la qualità e la vivacità dei talenti » e l'apprezzamento negativo essendo limitato ad una lecita critica sull'« aspetto spavaldo » dell'operazione letteraria realizzata dello Sgarbi, quale autore de « Il sogno dell'arte », mancherebbe il requisito dell'immediatezza della reazione

al preteso fatto ingiusto, dato il lungo intervallo temporale intercorso tra l'articolo dello Sgarbi e quello pubblicato precedentemente dalla Bossaglia.

Si deve, pertanto, ritenere raggiunta la prova della commissione, da parte dell'imputato, del delitto di cui all'art. 596 cod. pen., realizzato attraverso l'offesa alla reputazione di Rossana Bossaglia, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (l'interesse privato nella scelta dei vincitori dei concorsi universitari) e dell'uso del mezzo della stampa.

Va, invece, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen. (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale), perché, a norma dell'art. 517 cod. proc. pen. (la cui rubrica si richiama espressamente a « circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento »), la circostanza aggravante deve « emergere » dall'istruttoria dibattimentale, e non può, quindi discendere da una semplice omissione nella formulazione dell'imputazione, alla quale non può ovviare attraverso una tardiva contestazione.

A norma dell'art. 595, comma 3, cod. pen., la pena prevista per la diffamazione recata col mezzo della stampa è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa, non inferiore a lire un milione, aumentata per la presenza della circostanza aggravante complessa dell'attribuzione di un fatto determinato.

Nella scelta tra pena detentiva e pecuniaria, l'opzione per la prima appare giustificata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. per l'esercizio del potere discrezionale in questione.

Tra i possibili oggetti del delitto di diffamazione l'attribuzione al pubblico ufficiale avente le funzioni di commissario esaminatore in un concorso universitario, del fatto delittuoso consistente nella scelta del candidato vincitore in base a criteri di interesse privato è, senza dubbio un oggetto di rilevante gravità.

Ugualmente grave è il danno cagionato alla persona offesa, perché si riflette sia sulla valutazione professionale, sia sulla considerazione sociale che ne discende.

Particolarmente intenso è, infine, il dolo dell'agente, che richiede una predeterminata e pervicace intenzione di offendere attraverso lo scritto, protratta fino alla pubblicazione sulla stampa.

Quanto alla capacità a delinquere dello Sgarbi (art. 133, comma 2, cod. pen.) i motivi della diffamazione non sono affatto apprezzabili, trovando origine nella raconrosa reazione dell'imputato ad una sua « bocciatura » ad un concorso universitario. Valutazione ugualmente negativa deve formularsi circa il carattere e la personalità dell'imputato, quali si sono manifestati successivamente alla consumazione del reato. È sufficiente ricordare il fatto notorio della pendenza di numerosi processi per diffamazione a carico dello Sgarbi (alcuni dei quali già conclusi con condanne a pena detentiva), per effetto della sua attività di « polemista » su organi di stampa e televisivi, per concludere che la sua indubbia capacità argomentativa e dialettica sfocia sovente in forme di incontrollata violenza verbale, particolarmente deprecabile perché attuata attraverso un mezzo di comunicazione di massa, con nocivi riflessi sulla pacifica convivenza sociale, basata sul reciproco rispetto e tolleranza dell'intera società civile.

Così spiegata la scelta della pena più afflittiva, ritiene il tribunale di operare sulla pena base minima (sei mesi), un aumento di due mesi per l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato (art. 595, comma 2, cod. pen.), esclusa, per le medesime ragioni che hanno giustificato la

scelta del tipo di pena, la concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen.

Neppure può concedersi la sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 163 cod. pen., non potendosi presumere che lo Sgarbi si asterrà dal commettere ulteriori reati. Al contrario, la notoria pendenza di processi penali a carico dello Sgarbi, specificamente riferiti a fatti di diffamazione commessi col mezzo della stampa o della televisione, dimostra che l'imputato non si è astenuto né intende astenersi dal commettere delitti della stessa indole di quello per il quale viene giudicato.

Alla condanna consegue, a carico del colpevole, l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale (art. 185 cod. pen.), a favore della parte civile costituita, la quale ha concluso chiedendo unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. « danno morale ») nella misura di L. 100.000.000.

La liquidazione del « danno morale », non essendone possibile una esatta determinazione, deve avvenire con criteri necessariamente equitativi, a norma dell'art. 1226 cod. civ. L'offesa arrecata dallo Sgarbi alla reputazione della prof. Rossana Bossaglia è particolarmente grave, perché riguarda direttamente il prestigio e la credibilità professionale della stessa, messa in dubbio dall'accusa di interessi privati nell'attività di commissaria d'esame. L'utilizzazione del mezzo della stampa ha comportato una vasta diffusione della notizia diffamatoria, e, quindi, un danno proporzionalmente più elevato, che il tribunale stima equo determinare nella somma di L. 80.000.000 (ottantamiloni), comprensiva degli interessi legali e dell'incidenza della perdita del potere d'acquisto della moneta nazionale (c.d. svalutazione) fino alla data della decisione.

La richiesta di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della sentenza va accolta, ricorrendone giusti motivi costituiti dall'opportunità di una immediata reintegrazione del patrimonio della persona offesa, essendo il fatto risalente a circa cinque anni addietro, ed essendo la durata del processo attribuibile a scelte dell'imputato, mai comparso pur avendo formulato ripetute richieste di rinvio e, da ultimo, un'istanza di rimessione respinta dalla Corte di Cassazione.

Ciò prescindendo dall'effetto indirettamente dissuasivo che l'esecuzione forzata potrebbe avere sulla futura condotta dello Sgarbi, effetto di cui non può tenersi conto nel concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 540 cod. proc. pen.

L'imputato va, altresì, condannato alle spese processuali (art. 535 cod. proc. pen.), nonché quelle relative all'azione civile (art. 541 cod. proc. pen.), queste ultime liquidate nella misura di L. 5.000.000 (di cui L. 4.000.000 per onorari) oltre IVA e CPA sul dovuto.

\P.Q.M. — Applicati gli ratt. 533, 535 cod. proc. pen. dichiara Vittorio Sgarbi colpevole del reato ascrittogli, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., e lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Visto l'art. 538 cod. proc. pen. condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, che liquida nella misura di L. 80.000.000, oltre al pagamento in favore della stessa delle spese processuali, che liquida nella misura di L. 5.000.000 (di cui L. 4.000.000 per onorari) oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 544 cod. proc. pen. dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.